



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

Roma 20 giugno 2005

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione tenuta in Roma il 20 giugno 2005, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al fianco trascritte:

1)Reclamo DEFERIMENTO DEL PROCURATORE DICHIARA responsabili i deferiti per le **FEDERALE AI SENSI DELL'ART. 31** violazioni loro ascritte e per l'effetto **COMMA 1 DELLO STATUTO DELLA** infligge:

F.I.G.C. :

- del Sig. Pacenza Marco, già Presidente - al Sig. Pacenza Marco la sanzione della Sezione A.I.A. di Rossano, per dell'inibizione per anni 4; violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;
- del Sig. Tornicello Antonio, arbitro della - al Sig. Tornicello Antonio la sanzione Sezione A.I.A. di Rossano, per violazione dell'inibizione per mesi 10; art. 1 comma 1 C.G.S.;
- del Sig. Calautti Salvatore, dirigente della - al Sig. Calautti Salvatore la sanzione societa' A.S. Marina di Gioiosa, per dell'inibizione per anni 1; violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;
- della societa' A.S. Marina Gioiosa per - all' A.S. Marina Gioiosa la sanzione responsabilita' oggettiva ai sensi dell'art. dell'ammenda di €3.000,00; 2 commi 3 e 4 C.G.S.. in ordine agli addebiti contestati al suo dirigente Calautti Salvatore;
- del Sig. Alfano Rocco, presidente della - al Sig. Alfano Rocco la sanzione societa' A.C. Comprensorio Amantea, per dell'inibizione per anni 1; violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;
- della societa' A.C. Comprensorio - all'A.C. Comprensorio Amantea la Amantea per responsabilita' diretta ai sanzione dell'ammenda di €3.000,00. sensi dell'art. 2 comma 4 C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al suo presidente Alfano Rocco.

2)Reclamo A.C. OSTUNI SPORT avverso decisioni **INAMMISSIBILE** ai sensi dell'art. 33 merito gara Monopoli-Ostuni Sport del comma 1 C.G.S..
31.3.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 45 del 5.5.2005).

- 3)Reclamo Allenatore DI MARZIO EGIDIO**, avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo avverso la sanzione della squalifica per anni 5 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 78 del 24.3.2005) **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell’art. 33 comma 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali.
- 4)Reclamo A.S. VESEVUS TRECASE** avverso decisioni merito gara Cariocas - Vesevus Trecase del 27.2.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica –Com. Uff. n. 58 del 5.5.2005). **ACCOLTO**, annulla senza rinvio l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 comma 5 C.G.S., per inammissibilità del reclamo proposto fuori termini al Giudice Sportivo di 2° Grado dal G.S. Cariocas avverso la regolarità della gara Cariocas-Vesevus Trecase del 27.2.2005, ripristinando il risultato di 0 – 1 conseguito in campo nella gara su riportata. Rimette gli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di competenza nei confronti del calciatore Colantuono Francesco.
- 5)Reclamo Calciatore MASTROLILLI Mattia** avverso la sanzione della squalifica per anni 1 a seguito del deferimento della Procura Antidoping del C.O.N.I., per violazione del Regolamento Antidoping (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 365/C del 18.5.2005). **RESPINTO**
- 6)Reclamo A.C.R. ACICATENA CALCIO** avverso le sanzioni della squalifica del campo di giuoco per n. 3 giornate e l’ammenda di € 300,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 63 del 17.3.2005). **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell’art. 33 comma 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali.
- 7)Reclamo del Sig. PRINCI Antonino**, presidente A.C. Delianuova avverso la sanzione dell’inibizione sino al 30.6.2007 inflitta a seguito del deferimento della Commissione Tesseramenti, per violazione degli artt. 1, 2 e 8 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 127 del 23.5.2005). **PARZIALMENTE ACCOLTO**, riducendosi al 31.12.2005 la sanzione dell’inibizione già inflitta al Sig. Princi Antonino e dichiarando **inammissibile** la richiesta di revocazione della delibera della Commissione Tesseramenti di cui al C.U. n. 19/D del 13.2.2004.

- 8)Reclamo Calciatore DI CERCHIO Piero** avverso la **PARZIALMENTE ACCOLTO**, sanzione della squalifica fino al 13.4.2007 riducendosi al 31.12.2006 la sanzione della (Delibera della Commissione Disciplinare squalifica già inflitta al reclamante. presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 77 del 26.5.2005).
- 9)Reclamo A.S. CASAPESENNA CALCIO** avverso **ACCOLTO**, annulla senza rinvio decisioni merito gara Valente-Casapesenna l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 del 18.5.2005 (Delibera della Commissione comma 5 C.G.S., per inammissibilità del Disciplinare presso il Comitato Regionale reclamo proposto alla Commissione Campania – Com. Uff. n. 104 del 16.6.2005). Disciplinare dalla S.S.C. Valente avverso la regolarità della gara Valente – Casapesenna Calcio del 18.5.2005, ripristinando il risultato di 0 – 1 consensuito in campo nella gara su indicata.
- 10)Reclamo Calciatore SACCIA Claudio** avverso la **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell’art. 33 sanzione della squalifica sino al 30.6.2005 comma 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 79 del 9.6.2005).

